



Schweizerischer Verband der
Friedensrichter und Vermittler

I miei diritti

Con spiegazioni, suggerimenti e consigli





Cosa fanno i giudici di pace

Ascoltano

Danno la parola alle parti

Restano imparziali

Rassicurano

Permettono di esprimere emozioni

Orientano, conciliano e mediano

Utilizzano elementi di mediazione

Stimolano

Incoraggiano Fanno chiarezza e chiariscono i fatti

Mostrano pazienza e perseveranza

Sono indipendenti e discreti


Elaborano insieme le basi per soluzioni

durature

Non esercitano forzature Diritto di essere sentiti

Indice

2. Senso e obiettivo di questa brochure
3. Buono a sapersi
4. Chi siamo
6. Quando non possono intervenire i giudici di pace?
7. Quando sono necessarie le procedure di conciliazione?
8. Quando è possibile rinunciare alla procedura di conciliazione?
9. Condizioni locali
10. Come si rigetta un'opposizione?
11. Mediazione
12. Svolgimento di una procedura di conciliazione
13. Requisiti per la carica di giudice di pace
14. Indirizzi, moduli, spese e contatti
15. Servizio pubblico





Senso e obiettivo di questa brochure

Care lettrici e cari lettori,

"Chi ha ragione deve ottenere giustizia". È questo l'obiettivo del Codice di procedura civile svizzero. La presente brochure si pone l'obiettivo di informare i cittadini sulle attività, le competenze e le procedure dei giudici di pace e dei mediatori in Svizzera. La brochure intende illustrare ai cittadini cosa devono aspettarsi da un'udienza di fronte all'autorità di conciliazione.

"Conciliare prima di giudicare" è il principio di qualsiasi procedura di conciliazione. Si tratta di un tentativo di accordo con impegno e costi ridotti per le parti, e condotto con grande competenza e imparzialità. Più del 50-70% di tutti i casi in Svizzera possono quindi essere risolti dall'ufficio dei giudici di pace.

L'Associazione svizzera dei giudici di pace e dei mediatori (SVFV) si impegna a supportare e a formare costantemente i giudici di pace per offrire a voi, care lettrici e cari lettori, un servizio competente e adeguato. La nostra Associazione o gli uffici locali dei giudici di pace sono a vostra disposizione per ulteriori dubbi e per informazioni dettagliate. Contattateci.

Comitato direttivo SVFV
www.sfvv.ch

Buono a sapersi

Avvio di una procedura di conciliazione / di un processo

Chi vuole affrontare un processo, deve sapere esattamente dove presentare l'istanza di conciliazione e le formalità previste prima di intraprendere il processo.

Chi può avviare una procedura di conciliazione contro chi?

In linea di principio, chiunque può prendere parte a una procedura di conciliazione e a un processo civile, quindi tutte le persone fisiche e giuridiche. Anche società commerciali, che non sono persone giuridiche (società in nome collettivo e società in accomandita), possono comparire in nome proprio in una procedura di conciliazione. Non possono partecipare a una procedura di conciliazione ad esempio le società semplici o una comunione ereditaria. In questo caso, i membri devono agire o comparire in giudizio. La capacità di agire deve essere distinta dal diritto di avviare un processo in proprio. Non tutti hanno capacità processuale in questo senso. La capacità processuale presuppone la capacità di agire; coloro che non hanno capacità di agire devono essere rappresentati da un rappresentante legale durante il processo.

Chi può far valere con successo un diritto nei confronti di chi?

Generalmente un diritto può essere rivendicato con successo solo da colui a cui spetta tale diritto. Se l'azione legale è intentata da un terzo, quest'ultimo è privo di legittimazione ad avviare un processo o di legittimazione attiva. Al contrario, il tentativo di conciliazione fallisce anche quando l'azione legale non è intentata contro colui a cui si riferisce l'accusa di assenza di legittimazione ad avviare un processo o di legittimazione attiva dell'accusato.



Chi siamo

Nella Confederazione svizzera, ripristinare la pace fra i contendenti è una tradizione di vecchia data. Da più di 200 anni i giudici di pace svizzeri fungono da mediatori fra i cittadini e costituiscono quindi il primo punto di riferimento per quanto riguarda le controversie civili. In alcuni Cantoni siamo conosciuti come **giudici di pace**, in altri come **mediatori**, **giudici di conciliazione** o **autorità di conciliazione** - la funzione è sempre la stessa.

I giudici di pace riescono generalmente meglio a favorire la riconciliazione fra le parti, in particolare la comunicazione, rispetto a una sentenza ottenuta a seguito di un processo controverso, che spesso non soddisfa le esigenze delle parti. La **pace giuridica** ottenuta mediante conciliazione è tanto più preziosa quanto prima viene ottenuta; l'ideale è certamente giungere ad un accordo **prima dell'inizio del processo** con tutto l'impegno psicologico ed economico che quest'ultimo richiede.

Se si ricorre alla conciliazione, l'intero procedimento non dura generalmente più di 2 mesi e i **tempi di attesa** non sono lunghi. Durante il primo colloquio di mediazione cerchiamo di mediare fra le parti. Non rappresentiamo o forniamo consulenza né all'una né all'altra parte, e assumiamo una posizione neutrale e indipendente nei confronti di entrambe. La nostra funzione di conciliazione pre-processuale ci obbliga al segreto professionale.

Un'**autorità di vigilanza giudiziaria** controlla e valuta regolarmente il nostro operato. Contribuiamo fattivamente a evitare costosi processi e a sgravare le autorità giudiziarie dal punto di vista materiale e amministrativo. Ciò consente un risparmio di milioni di franchi per le spese processuali in tutta la Svizzera.

La risoluzione stragiudiziale delle controversie è **estremamente conveniente**; i costi sono fissati dalle autorità giudiziarie cantonali. Il nostro lavoro è economico ed efficiente.

Le soluzioni messe a punto dalle autorità di conciliazione sono durature e hanno lo stesso valore giuridico di una sentenza emessa dal tribunale. **Il 50-70% dei procedimenti viene risolto già** definitivamente al nostro livello. Su richiesta dell'attore, i giudici di pace possono decidere in merito a controversie civili con un valore in causa non superiore a CHF 2'000. Fino ad un valore in causa di CHF 5'000, i giudici di pace possono sottoporre alle parti una **proposta di giudizio**.

L'introduzione del Codice di procedura civile svizzero nel gennaio del 2011 ha consentito di uniformare le basi giuridiche del diritto processuale civile, e di eliminare 26 diversi codici di procedura civile cantonali. Ai Cantoni compete comunque la regolamentazione dell'organizzazione dei tribunali e la giurisprudenza nelle questioni civili.

La **risoluzione pre-processuale obbligatoria delle controversie** ha ridotto i tempi della giustizia in molti Cantoni.

Informazioni I giudici di pace forniscono anche informazioni sulle istanze di conciliazione, sugli obiettivi che si desidera raggiungere ecc.



Quando non possono intervenire i giudici di pace?

Ai sensi dell'art. 198 del CPC la procedura di conciliazione non ha luogo:

- a) nelle procedure sommarie
- b) nelle cause sullo stato civile
- c) nelle cause di divorzio
- d) nelle cause di scioglimento dell'unione civile registrata
- e) in determinate cause rette dalla LEF
- f) nelle controversie per cui gli articoli 5 e 6 del CPC prevedono il giudizio in un'unica istanza cantonale
- g) in caso di intervento principale, di domanda riconvenzionale e di azione di chiamata in causa
- h) allorché il giudice abbia impartito un termine per presentare un'azione (ad es. ipoteca legale degli artigiani e imprenditori)


Art. 200 CPC: nelle richieste derivanti da rapporti di **locazione e affitto** sono competenti autorità di conciliazione paritetiche (non i giudici di pace). Anche per controversie derivanti dalla **legge sulla parità dei sessi** sono previste particolari autorità di conciliazione paritetiche.

Dall'introduzione del Codice di procedura penale svizzero, le diffamazioni sono di competenza delle autorità di perseguimento penale.

Quando sono necessarie le procedure di conciliazione?

Salvo diversa prescrizione, in tutte le controversie civili ai sensi dell'art 197 del CPC, il giudice di pace intraprende una procedura di conciliazione obbligatoria in caso di:

- **Riscossione di crediti / controversie fra consumatori** (controversie derivanti da rapporti privati e/o commerciali stabiliti da contratti di vendita, ordini, contratti d'opera ecc.)
- **Controversie in materia di diritto del lavoro** (pagamento di stipendi, straordinari, licenziamento, attestati di servizio ecc.)
Per le controversie in materia di diritto del lavoro alcuni cantoni dispongono di autorità di conciliazione paritetiche.
In questo caso decade la competenza del giudice di pace.
- **Controversie derivanti da incidenti con veicoli a motore e biciclette**
- **Controversie condominiali**
- **Controversie derivanti da azioni illecite e arricchimenti ingiustificati**
- **Controversie per gli alimenti ai sensi del diritto di famiglia e del diritto ereditario** (impugnazioni di testamenti, divisione di beni ereditari ecc.)
- **Controversie tra vicini** (per rumore, cespugli, alberi, costruzioni ecc.)
- **Lesioni dei diritti della personalità**
- **Determinate controversie ai sensi della legge federale sull'esecuzione e il fallimento (OTLEF)** (eliminazione dell'opposizione nella procedura ordinaria, richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 86 OTLEF)



Quando è possibile rinunciare alla procedura di conciliazione?

Art. 199 CPC: rinuncia delle parti: nelle controversie patrimoniali con un valore in causa non inferiore a CHF 100'000.

L'attore può rinunciare unilateralmente alla procedura di conciliazione:

- a) in caso di domicilio o sede all'estero del convenuto
- b) quando la dimora del convenuto è ignota

Condizioni locali

- **Foro competente:** domicilio del convenuto. In assenza di un foro competente particolare o alternativo, le controversie devono essere sottoposte presso il **domicilio del convenuto**, o in caso di **persone giuridiche**, **presso la loro sede**.
- Le controversie in materia di diritto del lavoro possono essere sottoposte anche presso il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività lavorativa oltre che presso il domicilio del convenuto.
- Le **controversie derivanti dal diritto dei consumatori** possono essere sottoposte dal consumatore anche presso il proprio domicilio (non dell'impresa) oltre che presso il domicilio del convenuto.
- Per le **controversie derivanti dal diritto di famiglia** è necessariamente competente il tribunale del luogo presso cui ha domicilio una delle parti.
- Le **controversie derivanti dal diritto ereditario** sono da dirimere presso l'ultimo domicilio del defunto.
- **Controversie derivanti dal diritto reale:** per i diritti reali su terreni, i diritti ipotecari e le controversie condominiali, sono competenti i tribunali del luogo presso cui ha sede l'oggetto. Le controversie derivanti da diritti reali su beni mobili possono essere risolte anche presso la sede dell'oggetto.
- Il **foro competente può essere concordato fra le parti**, a meno che non sussistano precise disposizioni relative al foro competente.



Come si rigetta un'opposizione?

L'opposizione del debitore nella procedura di esecuzione e fallimento determina la sospensione della procedura. Per proseguire la procedura è necessario rigettare l'opposizione.

Il rigetto dell'opposizione può avvenire con procedura ordinaria o sommaria:

- **Procedura ordinaria (art. 79 OTLEF)**
- **Procedura sommaria**
 - rigetto provvisorio (art. 82 f. OTLEF)
 - rigetto definitivo (art. 80 f. OTLEF)

La modalità di rigetto dell'opposizione dipende dal contenuto della richiesta e/o dalla documentazione disponibile.

Il modulo "Istanza di conciliazione" consente di inoltrare con **procedura ordinaria** un'istanza di conciliazione all'ufficio del giudice di pace/mediatore competente per il rigetto dell'opposizione. Per l'istanza di conciliazione **non** è tuttavia obbligatoria una esecuzione precedente. A seconda delle circostanze, può perfino essere vantaggioso non avviare alcuna procedura prima di presentare istanza di conciliazione, e tentare di risolvere la controversia in via consensuale con l'intervento del **giudice di pace**.


Mediazione


Mediazione

La mediazione è una procedura stragiudiziale per la soluzione dei conflitti orientata al futuro in cui una parte terza neutrale, priva di potere decisionale, aiuta le parti in conflitto a trovare soluzioni autonome e autodeterminate. Si tratta di uno strumento efficace per risolvere i conflitti in molte situazioni di vita. Ai sensi del CPC le parti possono scegliere fra una procedura di conciliazione di fronte a un giudice di pace o una mediazione. Il costo della mediazione è a carico delle parti.

Quando può essere vantaggiosa una mediazione?

In tutte quelle situazioni in cui le persone si confrontano, vivono o lavorano insieme.
Esempi: vicinato, attività commerciali, rapporti di lavoro, familiari ecc.







Requisiti per la carica di giudice di pace

Per le nuove nomine e le rielezioni, l'Associazione svizzera dei giudici di pace e dei mediatori suggerisce i seguenti requisiti. I requisiti suggeriti si pongono l'obiettivo di supportare partiti politici, autorità o enti a individuare candidati idonei. Per informazioni dettagliate sui requisiti e sulla **formazione e il perfezionamento** è possibile visitare il sito www.svfv.ch.

Requisiti: questa carica richiede competenze sociali, conoscenze in diversi ambiti, esperienze dirigenziali, rapida capacità di comprensione, resistenza emotiva e conoscenze delle tecniche di trattativa.

Trattativa e mediazione:

- Saper condurre un colloquio e gestire l'incontro
- Conoscere le tecniche di comunicazione e gli strumenti di mediazione
- Garantire l'imparzialità
- Empatia per le situazioni di vita di diversa estrazione sociale e culturale
- Conoscenze di base del diritto processuale civile, delle procedure di recupero dei debiti, del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del diritto del lavoro
- Gradito: certificato "Giudice di pace CAS" dell'Università di Lucerna

Per svolgere l'incarico: capacità di dialogo e buone conoscenze informatiche. Disponibilità a indossare abiti adatti alla funzione di giudice di pace. Flessibilità mentale e di orari. Ottime capacità di organizzare il proprio tempo.

Chi, oltre a saper gestire il carico di lavoro, porta con sé pazienza, creatività e una buona dose di humour, è perfettamente attrezzato per questo lavoro. L'incarico è rivolto esplicitamente ad entrambi i sessi.

Indirizzi, moduli, spese e contatti



Gli indirizzi, i contatti, le informazioni supplementari e i moduli per avviare una procedura di conciliazione, in particolare il modulo "Istanza di conciliazione ai sensi dell'art. 202 del CPC", sono disponibili sul sito www.sfvv.ch.

I costi sono stabiliti dai Cantoni.



Servizio pubblico

Informazioni dettagliate sono riportate sul sito:

<http://www.sfvv.ch>

È possibile scaricare diversi moduli e consultare numerosi link relativi a:

- associazioni cantonali dei giudici di pace
- indirizzi e istituzioni importanti

I giudici di pace e i mediatori saranno lieti di fornire informazioni relative a procedure, azioni, ecc. L'Associazione è a vostra disposizione per ulteriori informazioni e documenti.

Contattate-ci



Schweizerischer Verband der
Friedensrichter und Vermittler

Editore e riferimenti:

Associazione svizzera dei
giudici di pace e dei mediatori: SVFV

Ideazione: Linda Flury
Stampa: Ziegler Druck, Winterthur

Estratti dalla guida dell'Associazione dei giudici di pace
del Cantone di Zurigo, giugno 2011

Edizione: 04/2013